

REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO



COMUNE DI SILIQUA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 30 DEL 22.07.2016

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	pag. 3
Articolo 2 - Presentazione dell'istanza dell'interpello	pag. 3
Articolo 3 - Istanza di interpello	pag. 3
Articolo 4 - Adempimenti del Comune	pag. 4
Articolo 5 - Efficacia della risposta all'istanza di interpello	pag. 4



IL SINDACO

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento adottato in attuazione degli articoli 1 e 11 della legge n. 212 del 27 luglio 2000, "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", e del decreto legislativo n. 156 del 24 settembre 2015, "Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario", disciplina il diritto d'interpello del contribuente in materia di tributi comunali.
2. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto a una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento del Comune in sede di controllo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende il Servizio Tributi.

Articolo 2

Presentazione dell'istanza dell'interpello

1. Ciascun contribuente, qualora ricorrano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa concernente i tributi comunali, può inoltrare per iscritto al Comune istanza di interpello.
2. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. Resta esclusa la possibilità di proporre l'interpello con riferimento ad accertamenti tecnici.
3. Possono presentare istanza di interpello anche i soggetti che, in base a specifiche disposizioni di legge, sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.
4. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.
5. L'istanza di interpello, da redigersi in carta libera esente da bollo, può essere presentata al Comune attraverso una delle seguenti modalità: consegna a mano; spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento; per via telematica attraverso PEC.
6. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza. Altresì, essa non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Articolo 3

Istanza di interpello

1. Al fine di essere presa in esame, l'istanza di interpello deve contenere:
 - a) i dati identificativi del contribuente, l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni del Comune e inviata la risposta;
 - b) la dettagliata e precisa descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza della norma;



[Handwritten signature]

- c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;
- d) l'esposizione, in modo chiaro e univoco, del comportamento e della soluzione interpretativa sul piano giuridico che si intendono adottare;
- e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

2. Copia di eventuale documentazione, non in possesso del Comune, che possa rivelarsi utile ai fini della soluzione del caso prospettato deve essere allegata all'istanza di interpello.

3. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, il Comune invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

4. L'istanza è inammissibile alle seguenti condizioni:

- a) mancanza dei requisiti di cui al comma 1, lett a) e b);
- b) mancata presentazione preventiva, ai sensi dell'articolo 2, comma 4;
- c) inesistenza delle obiettive condizioni di incertezza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1;
- d) sussistenza della medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente, così come di questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica del questionario di cui all'articolo 1, comma 693 della legge 27 dicembre 2013, n. 147;
- e) mancata regolarizzazione nei termini previsti da parte del contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 3.

Articolo 4

Adempimenti del Comune

1. La risposta, scritta e motivata, fornita dal Servizio Tributi è comunicata al contribuente mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mediante PEC entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza da parte del Comune per l'interpello ordinario e di centoventi giorni per le altre tre tipologie di interpello previste dalla norma.

2. Il Comune si riserva la possibilità, nel caso non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti allegati, di richiedere al contribuente, una sola volta, di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso, il termine di cui al primo comma si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta del Comune e inizia a decorrere dalla data di ricezione, da parte del Comune, della integrazione. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

Articolo 5

Efficacia della risposta all'istanza di interpello

1. La risposta deve intendersi efficace esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza stessa. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.



2. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui all'articolo 3, comma 1 lettera d), non pervenga entro il termine di cui all'articolo 4, comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente.

3. Sono da considerarsi nulli gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dal Comune, ovvero dell'interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso.

4. È ammessa la possibilità, da parte del Comune, di rettificare successivamente la propria risposta, con atto da comunicare mediante servizio postale a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o con PEC, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante.

5. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.



IL SINDACO

A handwritten signature in blue ink, written over the text "IL SINDACO". The signature is stylized and appears to be "S. Mura".